

Chiedere insistentemente le proprie spettanze retributive è legittimo

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 51678 del 13 novembre 2017, ha assolto un imputato dal reato di "esercizio arbitrario delle proprie ragioni", del quale era stato accusato per aver inviato al proprio superiore numerosi messaggi telefonici al fine di indurlo a pagargli lo stipendio.

.....

La Corte Suprema, con la sentenza in commento, ha assolto un dipendente che stressava il datore di lavoro con diverse telefonate e messaggi sul cellulare per chiedere il pagamento dello stipendio.

Il fatto

la controversia nasce dalla sentenza con la quale il tribunale assolveva, per insussistenza del fatto, un lavoratore (nella fattispecie, un collaboratore scolastico di un liceo) dal reato di molestie nei confronti della direttrice amministrativa e lo condannava per esercizio arbitrario delle proprie ragioni con minacce e violenza psicologica, mediante numerosi messaggi telefonici, per indurla a erogargli pretese spettanze retributive con i fondi di istituto.

Il lavoratore, quindi, proponeva ricorso per la cassazione della sentenza, per ottenere l'annullamento della pronuncia a lui sfavorevole. Nel ricorso del lavoratore, si chiedeva infatti che la sentenza fosse annullata per violazione di legge, essendo la sua motivazione inesistente o meramente apparente perché priva di riferimenti specifici alla fattispecie concreta.

La decisione

La Cassazione accoglieva il ricorso.

In motivazione argomentava la Corte di legittimità, in particolare, che il solo invio di alcuni messaggi telefonici, "tra l'altro dal contenuto attinente ad una questione legata a problemi in sede lavorativa", non poteva considerarsi espressione di "arrogante invadenza e di intromissione continua e inopportuna nell'altrui sfera".

Di conseguenza, secondo i Giudici, non poteva affermarsi che la condotta contestata all'imputato avesse assunto i caratteri della "violenza o minaccia alle persone", elementi costitutivi del reato di "esercizio arbitrario delle proprie ragioni", di cui all'art. 393 c.p.

Secondo la Cassazione, dunque, la sentenza impugnata risultava carente di motivazione e non indicava nemmeno i passaggi del ragionamento logico svolto dal giudice per giungere alla decisione di condanna.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso proposto dal lavoratore.

In definitiva

la Corte di Cassazione , con la sentenza qui in commento, ha affermato che non è punibile né per il reato di stalking e nemmeno per il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, il lavoratore che tempesta di messaggi il suo superiore per rivendicare il pagamento delle proprie retribuzioni. Certo è che la pressione psicologica esercitata dal dipendente attraverso telefonate o messaggi al capo, per uscire indenne dall'accusa di cui sopra, non deve contenere espressioni di minaccia oggettive per l'incolumità di questo, né ingiurie o offese.

Da ciò ne discende in aggiunta che , posto che tale condotta non può essere ritenuta perseguibile penalmente perché non vietata, essa non si qualifica nemmeno come illecito disciplinare.